

Statuto della Società Sportiva Dilettantistica a r.l. denominata  
PINTARALLY MOTORSPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

\* \* \*

TITOLO I -

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e degli artt. 6 e ss., DLgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre disposizioni dell'ordinamento sportivo, la società a responsabilità limitata, denominata "PINTARALLY MOTORSPORT Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", in forma abbreviata "PINTARALLY MOTORSPORT S.S.D. a r.l." (d'ora in poi "società"). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex art. 10, DLgs. 36/2021.

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza della società è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1. La sede legale della società è nel Comune di Rovereto.

2.2. La variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso Comune, potrà essere decisa dall'organo amministrativo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

2.3 L'organo amministrativo, altresì, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

2.4. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello di cui al comma 2.1.

2.5. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro i termini di legge, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, DLgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2.6. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare alla società ogni modifica relativa al proprio domicilio e al proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

3.1. La società non ha scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, DLgs. 36/2021, è vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. La società destina eventuali utili e o avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, con assoluta esclusione della possibilità di destinare una parte degli utili in favore dei soci così come previsto dai commi 3 e 4-bis dell'art. 8 DLgs.36/2021.

3.2. La società, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), DLgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, la società ha per oggetto:

- la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, per la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip, dell'ACI SPORT e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Più precisamente la società potrà promuovere, diffondere e praticare ogni attività sportiva dilettantistica con particolare riguardo alla disciplina dell'automobilismo, nonché di organizzare e di partecipare a gare, campionati e competizioni e manifestazioni sportive di qualsiasi genere e di far avvicinare all'automobilismo un sempre maggior numero di appassionati. Ben si intende che lo scopo della società non potrà mai essere contrario, nella fattispecie, alle norme dell'ACI SPORT e/o delle altre Federazioni o Enti di Promozione sportiva a cui la società intenderà affiliarsi.

Le attività sportive potranno essere rivolte ai portatori di handicap o alle persone svantaggiate e potrà svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- organizzare, promuovere e gestire attività sportive, in palestre o all'aperto, come ginnastica in genere, atletica leggera, nordik walking, fit walking, triathlon, aerobica, atletica, step, funky, pallamano, body building, arti marziali, danza, tennis da campo e da tavolo, padel, calcio, calcetto,

pallavolo, pallanuoto, nuoto, basket, golf e orienteering e tutti gli altri tipi di discipline sportive senza esclusione alcuna;

- effettuare preparazioni sportive nelle discipline sportive di cui al punto precedente e le preparazioni sportive per concorsi militari;
- organizzare e gestire tornei, manifestazioni, gare sportive, spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, artistici ai fini sportivi in genere, anche realizzando e/o noleggiando pellicole cinematografiche, realizzando programmi radiotelevisivi e musica in qualsiasi forma;
- provvedere alla formazione e alla preparazione di atleti nelle varie discipline sportive comprese le attività sportive agonistiche di vertice e compresa l'attività didattica;
- gestire l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive, con le finalità e l'osservanza delle norme e direttive emanate dal Coni, dall' ACI SPORT e dalle altre Federazioni Sportive a cui eventualmente si affilierà;
- gestire corsi di preparazione alle prove fisiche dei concorsi nelle forze armate e forze di polizia ;
- organizzare, promuovere e allestire dibattiti, conferenze, tavole rotonde su temi interessanti la cultura sportiva e i suoi problemi in genere;
- organizzare raduni per l'approfondimento di tematiche sportive, sociali e per tutto ciò che si ritiene inerente al benessere psico-fisico di bambini, ragazzi e adulti;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi sportivi, culturali, sociali ed economici, diretti a consolidare e sviluppare lo sport dilettantistico.

La società potrà gestire, condurre impianti sportivi, piscine, strutture turistico-recettive e alloggi per sportivi , arenili, organizzare gare, eventi sportivi e campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo dello sport in generale.

La società potrà disciplinare le proprie funzioni attraverso regolamenti interni e opererà nel rispetto delle norme e delle direttive dell' ACI SPORT e del Coni nonché dei regolamenti delle Federazioni Nazionali Sportive ad esse affiliata. Stante la volontà della SSD di svolgere la propria attività in conformità alle norme e alle direttive dell' ACI SPORT , del Coni nonché ai regolamenti delle federazioni nazionali sportive ad esse affiliata, le clausole del presente statuto in contrasto con dette norme e direttive devono intendersi come inefficacie mai inserite nel presente statuto.

3.3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, DLgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- fornire tutti i beni e i servizi (test e corsi di guida) che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al

- corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
  - cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti / dei piloti;
  - la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
  - la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni e/o aperti al pubblico di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
  - la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  - l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.
  - esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

3.4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, DLgs. 36/2021, sono esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

3.5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

3.6. La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.

3.7. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

3.8. Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

3.9. La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni e/o EPS a cui la società intende affiliarsi, in particolare a quelle dell'ACI SPORT . A tale ultimo fine la società assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni a cui intende affiliarsi. La società assume altresì l'obbligo di far osservare ai propri iscritti e tesserati, lo statuto e i Regolamenti delle Federazioni a cui intende affiliarsi, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

3.10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, in particolare a quelle dell'ACI SPORT, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

3.11. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dall'ACI SPORT e/o alle Federazioni alle quali eventualmente si affilierà anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, DLgs. 39/2021.

3.12. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050

## TITOLO II -

### CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

#### Articolo 5.1) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000 (ventimila) diviso in quote ai sensi di legge. Possono essere conferiti, a liberazione della quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale, beni in natura e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle norme di legge e dell'art. 2465, cod. civ. in particolare; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### Articolo 5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto .

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoprate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

#### Articolo 5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

#### Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ.

#### Articolo 7) PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468, cod. civ.

#### Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di recesso ex art. 9.1 del presente statuto.

8.2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

8.3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

#### Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società, stante il divieto di trasferimento delle quote di cui all'art. 8.1 del presente statuto.

9.2. Si applica l'articolo 2473, cod. civ.

9.3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

#### Articolo 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

10.3. In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

### TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

#### Articolo 11) ORGANI SOCIALI

11.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di revisione e controllo, laddove nominati.

11.2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.3. L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio.

11.4. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

#### Articolo 12) DIRITTO DI VOTO

12.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

12.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

12.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

12.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio,



mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

12.5. I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

#### Articolo 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

13.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.

13.4. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

13.5. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione

assembleare.

13.6. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

13.7. Si applica l'articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

#### Articolo 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

14.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

14.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, trasmesso per posta elettronica ordinaria o certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

14.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

14.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### Articolo 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

15.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

15.2. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

15.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle

votazioni.

#### Articolo 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

16.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

16.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo 12.4 e 12.5 del presente statuto. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

#### Articolo 17) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

17.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

17.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

18.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

18.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 19.

18.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

18.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

19.1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

19.2. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 20.1) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci fino ad un massimo di 5 (cinque) membri.

All'amministratore unico e al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società. All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Ai sensi dell'art. 11, DLgs. 36/2021, la carica di amministratore

è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

#### Articolo 20.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente e il presidente onorario.

Il Consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri. Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in

carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Articolo 20.3) POTERI

L'amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci di cui all'art. 13.1 e 13.2 del presente statuto.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, DLgs. 36/2021 e 6.3, DLgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Articolo 21.1) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del Consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

#### Articolo 21.2) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, DLgs. 36/2021 e dalle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura

amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della società.

#### TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO

##### Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE

22.1. L'assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399, cod. civ.

Nel caso di nomina del Collegio sindacale, quest'ultimo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente statuto.

22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al DLgs. 231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.

22.4. Oltre al Collegio sindacale o in alternativa ad esso la società potrà nominare un revisore legale tenuto al rispetto delle regole del DLgs 39/2010.

22.5. In alternativa al Collegio sindacale la società potrà scegliere di nominare un organo di controllo monocratico e/o un revisore, nomina che diverrà obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, cod. civ..

La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria qualora richiesta dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale cui la società risulterà affiliata.

#### TITOLO VI -

##### LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

##### Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

##### Articolo 24) BILANCIO

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.4. L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ.

Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Come indicato negli articoli 3.1 e 5.1 del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione anche ai sensi dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni ovvero da altre disposizioni di legge.

#### TITOLO VII -

#### LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.

26.3. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

a. nomina uno o più liquidatori;

b. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

26.4 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

26.5 In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ.

Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita



volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, è devoluto, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, DLgs. 36/2021, ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

#### TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 28 I TESSERATI

28.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la società è affiliata e sono rappresentati da:

atleti;

dirigenti sociali e soci di società affiliate;

dirigenti;

tecnici, istruttori;

altri collaboratori sportivi previsti dal mansionario pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport

altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la società è affiliata.

28.2. La società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

28.3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

28.4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

28.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - articoli 15 e 16, DLgs. 36/2021.

##### Articolo 29 - RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata e quanto previsto dall'ordinamento in materia di sport dilettantistico.

Trento, 30 aprile 2024

F.to: Silvano Pintarelli

F.to: Lorenzo Sartori (L.S.)